

La Cassazione chiarisce la portata dell'articolo 182 del codice di procedura civile

Vizi di procura sempre sanabili

Il giudice tributario deve promuovere la regolarizzazione

Pagina a cura
di SERGIO TROVATO

Nel processo tributario i vizi di procura possono essere sempre sanati. Se il giudice rileva un vizio di rappresentanza o una nullità della procura rilasciata al difensore deve assegnare alla parte un termine perentorio per il rilascio della procura o per effettuare la sua rinnovazione. La costituzione in giudizio delle parti può essere regolarizzata in qualsiasi fase e grado del giudizio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 28477 del 5 novembre 2019.

Per i giudici di legittimità, la commissione tributaria regionale non ha assegnato alla parte un termine per regolarizzare la propria posizione processuale, violando il principio affermato dall'articolo 182 del codice di procedura civile, in base al quale il giudice che rileva un vizio di rappresentanza o una nullità della procura deve assegnare un termine perentorio per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa. La Cassazione chiarisce il significato dell'articolo 182, precisando che in presenza di un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, nonostante la norma processuale citata letteralmente sembri riconoscere una mera facoltà per la regolarizzazione, in realtà va interpretata «nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali».

Difetto di procura e sanatoria. Dunque, trova ulteriore conferma il principio che i giudici tributari non possono mai dichiarare inammissibili ricorsi e appelli per difetto di procura del difensore, senza aver ordinato prima alla parte interessata di provvedere alla regolarizzazione in sede processuale. L'inammissibilità può essere dichiarata solo in caso d'inottemperanza all'ordine del giudice. Con l'ordinanza 2380/2019 era stato già sostenuto dai giudici di piazza Cavour che le commissioni tributarie, nel caso in cui la procura alle liti manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, va dichiarata l'inammissibilità. In generale, le dichiarazioni di inammissibilità nel processo tributario devono essere ridotte al minimo e vanno pronunciate solo nei casi più gravi. Quando vi sono degli errori commessi in sede processuale, prima di

Il processo tributario in sintesi	
Riferimenti normativi	Articolo 182 codice procedura civile; articoli 10, 11, 12 e 15 decreto legislativo 546/1992
Vizi di rappresentanza e difesa tecnica	Sanabili
Obblighi del giudice	Fissazione di un termine alla parte per regolarizzare i vizi della procura
Inadempimento della parte interessata	Ricorso inammissibile
Limiti	Non si può ottenere la sanatoria in appello se il difetto di procura è già stato rilevato in primo grado
Obbligo di assistenza tecnica	Solo per le parti private
Soglia di valore della controversia per la difesa personale	Tremila euro
Valore della lite	Importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato
Controversie relative alle irrogazioni di sanzioni	Valore costituito dalla loro somma
Parti pubbliche	Escluso l'obbligo dell'assistenza tecnica
Assistenza in giudizio affidata	Ai loro funzionari
Liquidazione spese processuali	80% degli onorari spettanti agli avvocati

Difesa personale ammessa sotto la soglia

I contribuenti non sono tenuti a conferire l'incarico per l'assistenza tecnica in giudizio a un difensore abilitato se il valore della controversia non è superiore a 3 mila euro. La soglia per la difesa personale nel processo tributario è stata alzata più volte. Con l'articolo 9 del decreto legislativo 156/2015 il legislatore ha aumentato la soglia del valore della controversia che consente al contribuente di difendersi personalmente e, per l'effetto, di ridurre i costi del processo. Infatti, le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai concessionari che svolgono le attività di accertamento e riscossione per conto degli enti locali, devono essere assistite da un difensore, tranne che per le controversie di modesto valore. Prima dell'ultima modifica, il limite di valore delle controversie che consentiva alla parte di difendersi personalmente era fissato a 2.583,28 euro. L'articolo 9 del decreto delegato, che ha riscritto l'articolo 12 del decreto legislativo 546/1992, non impone l'assistenza tecnica per le liti il cui valore non supera i 3 mila euro. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. È espressamente disposto che in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di errore sulla determinazione del valore della controversia il giudice deve or-

dinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale è tenuta a conferire l'incarico a un difensore, a pena d'inammissibilità. Se il ricorso viene sottoscritto dalla parte personalmente per le controversie di valore superiore alla soglia stabilita dalla legge, quindi, l'inammissibilità può essere dichiarata solo dopo la mancata osservanza dell'ordine del giudice. Va posto in rilievo che con la riforma processuale è cresciuto il numero dei soggetti abilitati alla difesa dei contribuenti innanzi ai giudici tributari. All'elenco, già ampio, si sono aggiunti anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, ai quali è demandata però solo la difesa dei propri assistiti. Confermata, invece, l'esclusione dall'obbligo di assistenza in giudizio per agenzie fiscali, agenti della riscossione, enti locali, società miste e private che svolgono attività di accertamento e riscossione. I soggetti abilitati alla difesa in giudizio dei contribuenti possono essere raggruppati in tre categorie: coloro che assistono i contribuenti nella generalità delle controversie (avvocati, dottori commercialisti); quelli che sono abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi a oggetto specifiche materie (ingegneri, geometri); infine, coloro che possono difendere solo alcune categorie di contribuenti (dipendenti dei centri di assistenza fiscale).

© Riproduzione riservata

dichiarare l'inammissibilità, il giudice deve invitare la parte a sanare i vizi relativi alla costituzione in giudizio, concedendo un apposito termine. L'interpretazione della legge deve essere sempre in armonia con un si-

stema processuale che intende garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità. Anche la Consulta (ordinanza 158/2003), che ha ritenuto infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto legislativo 546/1992, laddove richiede l'assistenza tecnica di un difensore abilitato per le controversie di un determinato valore, ha chiarito che l'inam-

missibilità del ricorso quando non vi è assistenza tecnica non è automatica, ma scatta solo a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato. Lo stesso criterio deve essere adottato se il giudice ritiene che vi sia un difetto di procura. Va ricordato, poi, che la procura conferita nel giudizio di primo grado vale anche per il giudizio d'appello. Sempre la Cassazione, con le sentenze 10813/2010 e 29591/2011, ha ribadito che la procura rilasciata in primo grado «per il presente giudizio», senza alcun limite, fa emergere la volontà della parte di estendere il mandato all'appello e va oltre la preclusione di conferimento solo per il primo grado. Del resto, l'appello è un ulteriore grado dello stesso giudizio. L'appello non è un giudizio diverso, ma è un diverso grado dello stesso giudizio. Pertanto, i poteri conferiti ai difensori si estendono alle fasi successive del processo se tale volontà, ancorché non manifestata in modo esplicito, sia comunque desumibile dalla procura.

Errore scusabile e limiti. Nel contenzioso tributario, però, l'errore commesso dal contribuente che non ha incaricato un professionista per la difesa in giudizio è ammesso solo una volta. Quindi, è inammissibile l'appello proposto da un contribuente che non abbia nominato un difensore per le controversie di valore superiore a quello fissato dalla legge, se l'ordine del giudice di incaricare un professionista abilitato era stato già impartito in primo grado. L'errore, infatti, non può essere ritenuto scusabile se già era stato commesso nel giudizio di primo grado, in quanto l'invito non deve essere reiterato una seconda volta dalla commissione tributaria regionale. In questo modo si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (sentenza 29909/2017). Hanno così superato un contrasto tra due orientamenti diversi che si erano formati all'interno della stessa corte.

Per le sezioni unite, l'ordine impartito dal giudice al contribuente nel giudizio di primo grado di munirsi di assistenza tecnica, qualora lo stesso non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo, non deve essere reiterato in appello. Così come l'ordine non va reiterato se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque informata tramite l'eccezione di controparte della necessità di avvalersi dell'assistenza tecnica.

© Riproduzione riservata